

SETTEMBRE 2024: NOVITÀ

Comunicazioni delle spese superbonus sostenute nel 2024 e 2025 - Disposizioni attuative

Crediti IVA trimestrali - Cessione in sede di consolidato fiscale – Esclusione

Controlli fiscali - Processi verbali - Utilizzo della sottoscrizione digitale

Regime di adempimento collaborativo - Procedura del ravvedimento operoso

Nota di variazione IVA da parte dei soci di una società estinta – Esclusione

Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - Regime forfetario IVA –
Natura opzionale

Dal 2025 obbligo di assicurazione per le imprese contro le calamità

Concordato preventivo biennale 2024-2025

OTTOBRE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

COMUNICAZIONI DELLE SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2024 E 2025 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

In attuazione dell'art. 3 del DL 39/2024, è stato emanato il DPCM 17.9.2024 (pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26.9.2024), che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 volti alla riqualificazione energetica ed alla riduzione del rischio sismico.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono tenuti a presentare tale comunicazione coloro che:
al 31.12.2023 hanno già presentato la CILA superbonus o la richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, ma non hanno ancora concluso i lavori agevolati;
hanno presentato i suddetti documenti (CILA superbonus o richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dall'1.1.2024.

ENTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni relative agli interventi agevolati con il superbonus volti:
all'efficientamento energetico, devono essere trasmesse all'ENEA;
alla riduzione del rischio sismico, devono essere trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:
i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30.3.2024) e la relativa percentuale di detrazione;
l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica:
costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA (a tal fine, le asseverazioni per SAL e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del DPCM 17.9.2024 includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme alle "Linee guida per la trasmissione delle informazioni all'ENEA" allegate al DPCM);
vanno inviate entro i medesimi termini delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA (ossia entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori o degli interventi relativi al SAL).

Le comunicazioni relative agli interventi superbonus di riduzione del rischio sismico, che non hanno concluso i lavori entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro i termini perentori:
del 31.10.2024, se relative ai SAL approvati entro l'1.10.2024;
di 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL, negli altri casi.

Professionisti incaricati della trasmissione

Devono provvedere alla trasmissione:
per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono le asseverazioni all'ENEA ex art. 119 co. 13 lett. a) del DL 34/2020;
per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico ex art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020.

Linee Guida

Le comunicazioni vanno trasmesse secondo quanto prescritto dalle "Linee guida per la trasmissione delle informazioni all'ENEA" e dalle "Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS" allegate al DPCM 17.9.2024.

REGIME SANZIONATORIO

L'omessa trasmissione delle comunicazioni recanti i dati sopra illustrati, entro i termini prescritti, comporta:

per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata prima del 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro;

per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata dal 30.3.2024, la decadenza dell'agevolazione fiscale (senza possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per trasmettere la comunicazione oltre i termini ordinari).

CREDITI IVA TRIMESTRALI - CESSIONE IN SEDE DI CONSOLIDATO FISCALE - ESCLUSIONE

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 180 ha negato a una società che partecipa a un consolidato fiscale ai sensi dell'art. 117 del TUIR la possibilità di trasferire alla consolidante i crediti IVA trimestrali esposti nel modello TR.

TRASFERIMENTO DI CREDITI AL CONSOLIDATO FISCALE

Secondo l'art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l'IRES della *fiscal unit*, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

In costanza di consolidato fiscale ai sensi dell'art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

CESSIONE DEI CREDITI TRIMESTRALI IVA E TRASFERIMENTO AL CONSOLIDATO FISCALE

In merito ai crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali, l'art. 12-*sexies* del DL 34/2019 ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA, purché in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-*bis* co. 2 del DPR 633/72, di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate osserva che secondo tale norma sono liberamente cedibili ai terzi non tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.

Le disposizioni sul regime del consolidato fiscale ammettono però il trasferimento dei crediti d'imposta, ai fini della loro compensazione, che risultano dalla sola dichiarazione annuale delle società partecipanti a detto istituto.

Ne consegue che i crediti IVA trimestrali non sono trasferibili al consolidato; a tal fine è irrilevante che sia ammessa la cessione a terzi dei crediti IVA trimestrali chiesti a rimborso.

La possibilità di trasferimento al consolidato, ai fini della compensazione con l'IRES dovuta, riguarda quindi la sola eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

CONTROLLI FISCALI - PROCESSI VERBALI - UTILIZZO DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

In attuazione del nuovo art. 38-*bis* co. 2 del DPR 600/73, inserito dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, con il provv. Agenzia delle Entrate 30.9.2024 n. 372380 sono state individuate le modalità di sottoscrizione dei processi verbali, al fine di utilizzare la sottoscrizione digitale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

I processi verbali redatti dal personale dell'Agenzia delle Entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale.

Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente

condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.

CONTRIBUENTE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE

Il processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale ove dotato di firma digitale.

A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale (in formato CADES - CMS *Advanced Electronic Signatures* - file con estensione .p7m), il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

Trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene trasmesso all'indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.

Se il contribuente non possiede un indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato.

Consegna manuale del processo verbale o invio tramite raccomandata A/R

Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato al controllo procede mediante consegna della copia conforme analogica nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R.

CONTRIBUENTE NON IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE

Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale, il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

A seguito dell'apposizione sul processo verbale della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità e apponendo la firma digitale. Il documento informatico così formato costituisce l'originale informatico.

Consegna del processo verbale

La copia analogica del processo verbale informatico, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere consegnata al contribuente, o al suo delegato.

La consegna può essere effettuata anche:

mediante invio all'indirizzo PEC del contribuente o del proprio delegato;

tramite raccomandata A/R.

RIFIUTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE

Nei casi di rifiuto della sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo:

ne dà evidenza nello stesso, indicandone i motivi;

può procedere alla sottoscrizione digitale del documento.

Invio del processo verbale

Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo procede:

all'invio della copia analogica del processo verbale informatico al domicilio fiscale del contribuente, mediante raccomandata A/R;

oppure alla trasmissione del documento informatico originale tramite PEC, all'indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.

REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il DM 31.7.2024 n. 126, pubblicato sulla *G.U.* 10.9.2024 n. 212, ha disciplinato la procedura di ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, nell'ambito dell'adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015.

Il decreto attua l'art. 6 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 128/2015, come modificato dal DLgs. 221/2023, il quale demanda ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione delle procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione ad indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo.

AMBITO APPLICATIVO

La procedura di ravvedimento operoso prevista dal DM 126/2024 si applica in due ipotesi: il contribuente che spontaneamente intende regolarizzare la propria posizione in ipotesi di omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle previsioni tributarie, che incidono sulla determinazione o sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate; il contribuente che intende aderire alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate derivanti dalle interlocuzioni "tipiche" del regime di adempimento collaborativo.

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E RAVVEDIMENTO

Tali soggetti sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata contenente tutti gli elementi necessari affinché l'ufficio sia in grado di esaminare la fattispecie concreta.

I termini di accertamento, a questi fini, devono intendersi ridotti di due anni e di un ulteriore anno in caso di rilascio della certificazione tributaria (c.d. "visto pesante"), come previsto dalle disposizioni premiali del regime di adempimento collaborativo.

L'ufficio, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione qualificata, notifica al contribuente uno schema di ricalcolo, nel quale sono indicate le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, per le eventuali osservazioni di quest'ultimo da fornire in un termine non inferiore a 60 giorni.

A questo punto:

se il contribuente procede immediatamente al versamento sulla base dello schema di ricalcolo, il contraddittorio si conclude;

se, invece, il contribuente non effettua il versamento, l'ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, notifica un atto di ricalcolo contenente l'indicazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e assegna un termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

Misura delle sanzioni

Le sanzioni sono ridotte in base a quanto stabilito dall'art. 13 del DLgs. 472/97, con riferimento alla data di presentazione della comunicazione qualificata.

Presentazione delle dichiarazioni integrative

Una volta effettuato il versamento degli importi richiesti, ai fini della chiusura della procedura, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione integrativa, ove ne ricorrano i presupposti.

NOTA DI VARIAZIONE IVA DA PARTE DEI SOCI DI UNA SOCIETÀ ESTINTA - ESCLUSIONE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 19.9.2024 n. 47, è stato affermato che, laddove una società abbia emesso una fattura e si sia estinta prima di avere emesso una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, la facoltà di emettere la nota di variazione IVA non si trasferisce in capo ai soci.

DIFFERENZE RISPETTO ALLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nel documento di prassi sono messe in luce le differenze, ai fini del trasferimento del credito IVA, tra il caso di una società in liquidazione e il caso delle operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Nell'ambito delle fusioni, ad esempio, la società risultante dall'operazione o quella incorporante *"assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"*.

Il principio della successione nei diritti dell'*avente causa*, in caso di fusione (e di altre operazioni straordinarie), è consolidato nella prassi amministrativa.

La R.M. 13.7.95 n. 183 aveva chiarito che la facoltà di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, per i rapporti pregressi trasferiti alla società beneficiaria, si trasferisce in capo alla società che è *"subentrata nei diritti e negli obblighi della società scissa"*.

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Nel diverso caso in cui vi sia una procedura di liquidazione ordinaria che porta all'estinzione della società mediante cancellazione dal Registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, non essendovi *"continuazione dell'impresa"*, non può esservi *"alcun subentro di altri soggetti (i soci) nell'esercizio delle posizioni soggettive ad essa riferibili"*, ivi compresa la facoltà di emettere note di variazione IVA in diminuzione.

Inoltre, l'Agenzia ritiene essenziale che sia rispettata l'identità *"tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili"*.

Se, dunque, una società ha emesso una fattura e poi si è estinta prima di aver emesso la nota di variazione, i soci non potranno in seguito emettere tale documento (non essendosi trasferito in capo a questi ultimi il relativo diritto, oltre al fatto che, a seguito dell'estinzione, vi sarebbe una non legittima *"sostituzione"* dei soci rispetto alla società nell'emissione del documento fiscale).

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - REGIME FORFETARIO IVA - NATURA OPZIONALE

Con una delle risposte fornite in occasione della Videoconferenza del 19.9.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime IVA forfetario riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), con ricavi annui non superiori a 65.000,00 euro, ha natura opzionale e non costituisce un regime *"naturale"*.

QUADRO NORMATIVO E CARATTERISTICHE DEL REGIME

Il regime cui si fa riferimento è stato introdotto dall'art. 5 co. 15-*quinquies* del DL 146/2021, ed è applicabile dall'1.1.2024.

Nello specifico, tale norma stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), le OdV e le APS che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro *"applicano"*, ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014.

In sostanza, le OdV e le APS che rispettano i richiamati requisiti:

- non addebitano l'IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;
- non detraggono l'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- sono esonerate dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 (fermi restando gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi).

NATURA OPZIONALE DEL REGIME

Stante il tenore letterale dell'art. 5 co. 15-*quinquies* del DL 146/2021, si era posto il dubbio sulla natura opzionale o meno del regime, e in particolare sulla possibilità per OdV e APS con ricavi non superiori al limite stabilito di adottare o mantenere il regime IVA ordinario o il regime speciale previsto dalla L. 398/91.

Ora, con la risposta fornita durante la Videoconferenza del 19.9.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di cui al DL 146/2021 *"non costituisce un obbligo (ossia un regime Iva naturale), bensì una scelta opzionale"*, per cui rappresenta un'alternativa ai regimi già previsti in

precedenza.

Ciò risulta in linea, secondo l'Agenzia, con la disciplina prevista dall'art. 86 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che il regime di cui al DL 146/2021 sembra anticipare sotto il profilo IVA. Infatti, il regime di cui al citato art. 86 – che diverrà efficace solo a seguito del rilascio della prevista autorizzazione europea – ha natura opzionale.

DAL 2025 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO LE CALAMITÀ

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con notizia pubblicata il 23 settembre 2024 sul proprio sito istituzionale, rende noto che è stato presentato lo schema di Decreto Interministeriale, di prossima emanazione, relativo all'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofici.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e ss. della Legge 30 dicembre 2023, n.213, la Legge Finanziaria 2024, entrerà in vigore il primo gennaio 2025 l'obbligo assicurativo per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

Il Decreto Interministeriale implementerà quanto già previsto dal DDL 'Ricostruzione', ora all'esame del Parlamento, che introduce l'obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofici.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025

CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 17.9.2024 N. 18 E RIS. 19.9.2024 N. 48

Il concordato preventivo biennale (CPB) di cui al DLgs. 13/2024 è stato oggetto di chiarimenti ufficiali con i seguenti documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate:

- la circ. 17.9.2024 n. 18, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sistematici;
- la ris. 19.9.2024 n. 48, con cui sono stati approvati i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva sul reddito concordato incrementale rispetto a quello dichiarato e della maggiorazione degli acconti d'imposta calcolati con metodo storico.

SITUAZIONE DEBITORIA PREGRESSA

Il CPB è applicabile se il contribuente (soggetto agli ISA o in regime forfetario) non ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. L'adesione al CPB è consentita se, entro il termine per l'accettazione della proposta (31.10.2024), sono stanti estinti tali debiti, in modo da avere un residuo complessivo, compresi interessi e sanzioni, inferiore a 5.000,00 euro (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024). Tale limite:

- riguarda il complessivo e cumulativo ammontare dei debiti tributari e contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31.12.2023, escludendo i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa o di rateazione, i debiti per i quali pendono ancora i termini di pagamento e/o di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente;

nella sua determinazione, rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci (circ. 18/2024, § 2.1.1).

VERIFICA DI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

L'esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l'accesso al CPB 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici (come nel caso dei soggetti

multiattività).

Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia (salvo che la fattispecie non costituisca anche un'ipotesi di cessazione del concordato, come nel caso in cui sia superato il limite di ricavi o compensi di 7.746.853,50 euro).

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI PER IL REGIME FORFETARIO

Il contribuente in regime forfetario che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l'applicazione del regime (85.000,00 euro) non può aderire alla proposta CPB, né come soggetto forfetario né come soggetto ISA (il chiarimento non esamina però l'ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano superiori a 100.000,00 euro).

Invece, se il limite di ricavi e compensi viene superato nel 2024 durante il CPB, quest'ultimo mantiene la propria efficacia.

CAUSA DI ESCLUSIONE RELATIVA AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Una delle cause di esclusione dal CPB si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l'ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o di modifica della compagine sociale per le società o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR. Al riguardo viene precisato che:

- assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d'azienda;
- non rileva, invece, l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale

MAGGIORAZIONE DEGLI ACCONTI CALCOLATI CON METODO STORICO

Per coloro che aderiscono al CPB, se gli acconti delle imposte sono determinati con metodo storico, è dovuta una maggiorazione.

Al riguardo viene precisato che, in sede di saldo dell'imposta dovuta, tale maggiorazione può essere scomputata dal tributo principale cui si riferisce.

Nel CPB di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

Versamento della maggiorazione dell'acconto determinato con metodo storico

Per il versamento della maggiorazione (entro il 2.12.2024) si indicano nel modello F24 i codici tributo:

- "4068" - maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche;
- "4069" - maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche;
- "4070" - maggiorazione acconto IRAP;
- "4072" - maggiorazione acconto soggetti forfetari.

In caso di opzione per l'imposizione sostitutiva sul reddito incrementale, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Il maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato può essere assoggettato a un'imposta sostitutiva opzionale, limitata a imposte dirette e relative addizionali.

Soggetti ISA

Per il primo periodo di applicazione del CPB, per i soggetti ISA, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata come differenza, se positiva, tra i seguenti valori del modello CPB 2024/2025:

- l'importo proposto nel rigo P06 (reddito 2024 concordato);
- l'importo del rigo P04 (reddito dichiarato "rettificato" delle componenti escluse).

L'aliquota d'imposta è variabile (10%,12%,15%) in base al punteggio ISA conseguito nel 2023.

In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l'imposta sostitutiva è versata pro quota dai singoli soci o associati.

Regime forfetario

Per i soggetti in regime forfetario la base imponibile è determinata come differenza tra i seguenti valori del modello REDDITI PF 2024:

- il reddito concordato (rigo LM63);
- il reddito dichiarato lordo (rigo LM34).

L'aliquota d'imposta sostitutiva è pari al 10% o al 3% per i casi di inizio attività.

Se nel corso del 2024 viene superata la soglia di 100.000,00 euro di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000,00 euro), il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l'imposta sostitutiva predetta.

Versamento dell'imposta sostitutiva

Per il versamento dell'imposta sostitutiva si indicano nel modello F24 i codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 48/2024).

- "4071" - imposta sostitutiva CPB soggetti ISA;
- "4073" - imposta sostitutiva CPB soggetti forfetari.

La parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato sottoposto ad imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente.

TERMINE DI ADESIONE AL CONCORDATO

L'adesione al CPB deve essere espressa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31.10.2024. Trattandosi di termine perentorio, l'accettazione:

- può essere espressa anche con una dichiarazione correttiva nei termini;
- ma non con una dichiarazione tardiva (ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine).



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2024	Modifica acconti da 730/2024	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <p>di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</p> <p>oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2024.</p>
15.10.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <p>i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</p> <p>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2024.</p> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <p>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</p> <p>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</p>
16.10.2024	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:</p> <p>la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);</p> <p>la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;</p> <p>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.</p>
16.10.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <p>le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2024;</p> <p>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non è di</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		almeno 500,00 euro.
16.10.2024	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2024; corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2024.
16.10.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024): l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.10.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2024; versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.10.2024	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2024.
21.10.2024	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2024.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		La comunicazione deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
25.10.2024	Presentazione modelli 730/2024 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 integrativo: per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2024 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente.</p> <p>Ai modelli 730/2024 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.</p> <p>Tuttavia, il modello 730/2024 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>
25.10.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: relativi al mese di settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa; ovvero al trimestre luglio-settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.</p> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.10.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: va effettuato entro il 31.10.2025; comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
29.10.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: va effettuato entro il 31.10.2025; comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Se entro il 31.7.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: con riferimento alla scadenza "ordinaria" dell'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; entro il 31.10.2025; con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2024	Adesione al concordato preventivo	<p>I soggetti: con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, mediante la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato al modello REDDITI 2024; in regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono aderire al concordato preventivo per l'anno 2024, ai fini delle imposte dirette, mediante la compilazione della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2024	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2024", relative al 2023, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; le provvigioni; i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; i redditi esenti.
31.10.2024	Presentazione modelli 770/2024	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> il modello 770/2024; in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Ai fini dell'invio, il modello 770/2024 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
31.10.2024	Regolarizzazione modelli 770/2023	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none">l'infedele presentazione dei modelli 770/2023, relativi al 2022;le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2023;gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2023. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none">nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2024	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">il modello REDDITI 2024;il modello IRAP 2024 (se soggetti passivi IRAP).
31.10.2024	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 devono presentare in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none">alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024; il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2024;direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2024	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	<p>Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none">del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico;del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria;dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario. <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;oppure mediante consegna ad un ufficio postale.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2024	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: in allegato alla dichiarazione dei redditi; mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2024	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2024: direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2024.
31.10.2024	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capi-tali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: a decorrere dall'anno 2024; nell'ambito del modello IRAP 2024. I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.
31.10.2024	Regolarizzazione modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024 in via telematica entro il 31.10.2024, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023, relative al 2022; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2024	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2024: devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2024 cui era obbligato il defunto;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.
31.10.2024	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2024	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
31.10.2024	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi "edilizi" di cui all'art. 121 del DL 34/2020): in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2024	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta: in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; con riferimento al trimestre luglio-settembre 2024. Il credito d'imposta può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.10.2024	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: relativo al trimestre luglio-settembre 2024; utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione del-l'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</p>
31.10.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2024.</p> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.10.2024	Compensazione crediti verso lo Stato	<p>Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: esercitare l'opzione, per l'anno 2024, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.</p> <p>L'esercizio dell'opzione avviene: attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa; ferma restando la disponibilità delle relative risorse.</p>